

(N. 113)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori CONCI, BENEDETTI Luigi, BRAITENBERG,  
CARBONARI, GELMETTI, MOTT e RAFFEINER

Comunicata alla Presidenza il 15 ottobre 1948

Liquidazione delle pensioni dei funzionari statali.

ONOREVOLI SENATORI. — La liquidazione delle pensioni, sia dirette, sia indirette, dei funzionari statali da parte della Corte dei conti oberata da molteplici compiti segue sempre con ritardo di mesi, non di rado anche di anni.

Questo stato di cose, contrario all'evidente diritto dei funzionari statali, delle loro vedove e dei loro orfani e che bene spesso cagiona

imbarazzi finanziari, stenti e talvolta anche situazioni di vera fame, deve assolutamente cessare mediante un opportuno decentramento col sostituire al compito della Corte dei conti della liquidazione delle pensioni quello della revisione delle pensioni liquidate nelle singole provincie.

I sottoscritti presentano quindi la seguente proposta di legge:

## PROPOSTA DI LEGGE

## Art. 1.

La liquidazione delle pensioni dei funzionari statali è affidata alle Intendenze di finanze.

## Art. 2.

A tale scopo ogni Intendenza di finanza terrà un esatto prospetto di tutti i funzionari statali della rispettiva provincia con indicazione degli emolumenti da ciascuno di essi percepiti. Il prospetto dovrà di anno in anno essere aggiornato e completato con le nuove assunzioni e tenendo conto degli avvenuti trasferimenti.

## Art. 3.

Allo scopo della compilazione del prospetto di cui al precedente articolo ogni ufficio statale della Provincia deve segnalare alla Intendenza di finanza i propri funzionari coi rispettivi emolumenti e stato di famiglia e in particolare ogni nuova assunzione ed ogni trasferimento.

## Art. 4.

Ogni ufficio statale è altresì obbligato a segnalare alla Intendenza di finanza il passaggio allo stato di riposo dei singoli dipendenti e questo non meno di quindici giorni prima di quello fissato per la cessazione del servizio attivo.

Del pari è tosto da segnalarsi all'Intendenza di finanza la morte di funzionari statali per la liquidazione della pensione dovuta alla vedova od agli orfani, come pure ogni cambiamento nel rispettivo stato di famiglia.

## Art. 5.

L'Intendenza di finanza commisurerà indistintamente la pensione diretta od indiretta competente e ne parteciperà l'ammontare all'interessato ed all'ufficio del Tesoro, a questo ultimo in tempo utile perchè il versamento della prima rata di pensione dovuta segua in immediata continuità alla rispettiva ultima rata degli emolumenti di attività di servizio, rispettivamente della ultima rata di pensione percepita dal funzionario defunto.

## Art. 6.

Ogni liquidazione di pensione sarà tosto comunicata insieme ai calcoli che ne hanno determinata la commisurazione alla Corte dei Conti per la revisione delle pensioni liquidate.

Eventuali errori che risultassero dalla revisione della Corte dei Conti saranno riparati mediante corrispondenti trattenute nelle prossime rate di pensione successive alla constatazione degli errori occorsi, rispettivamente tosto versando agli interessati la differenza che fosse stata calcolata in meno di quanto loro dovuto.

## Art. 7.

La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1949.